|  |  |
| --- | --- |
|  |  |



DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176

Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza

pubblica. (22G00189)

(GU n.270 del 18-11-2022)

 Vigente al: 19-11-2022

Capo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e
carburanti

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

 Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante

«Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

 Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure

urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'

delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di

politiche sociali e di crisi ucraina»;

 Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure

urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e

industriali»;

 Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica

nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la

realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure

per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo

dell'energia e dei carburanti, nonche' in materia di efficienza e

sicurezza energetica e incremento della produzione di gas naturale;

 Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di

adottare disposizioni in materia di finanza pubblica;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 10 novembre 2022;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza

energetica, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e per

lo sport e i giovani;

 Emana

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore

 delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale,

 per il mese di dicembre 2022

 1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di

cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del

decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono

riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in

relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per

l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

 2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto

dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23

settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

novembre 2022, n. 175, e' riconosciuto, alle condizioni previste dal

terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione

alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese

di dicembre 2022 ed e' determinato con riguardo al prezzo

convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al

mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia

elettrica.

 3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del

presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonche' quelli

spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,

2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai

mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9

agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono

utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del

30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo

34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non

concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non

rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti

d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad

oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto

anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non

porti al superamento del costo sostenuto.

 4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del

presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonche' quelli

spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo,

2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai

mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9

agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono

cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri

soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari

finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la

possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di

banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto

dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,

societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui

all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma

4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I

contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono

nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese

beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che

danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il

visto di conformita' e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati

all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante

modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I

crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse

modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente

e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le modalita'

attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla

tracciabilita' dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via

telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3,

comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento

del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonche', in quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del

citato decreto-legge n. 34 del 2020.

 5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano,

in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del

decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

 6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta

richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla

fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle

entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato

nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalita' di presentazione

della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore

della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

 7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454

milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno

2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 Art. 2

Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su

 alcuni carburanti

 1. In considerazione del perdurare degli effetti economici

derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti

energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre

2022:

 a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto

indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

 1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

 2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per

mille litri;

 3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:

182,61 euro per mille chilogrammi;

 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro

cubo;

 b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per

autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.

 2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul

gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a),

numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio

commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della

Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n.

504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e

fino al 31 dicembre 2022.

 3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici

assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo

unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti

gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma

2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 13

gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo

19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con

l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai

quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente

articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi

depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta

comunicazione non e' effettuata nel caso in cui, alla scadenza

dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa

stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga

disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come

rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

 4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,

per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma

3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,

del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La

medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni di cui

al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

 5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti

dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1,

lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1,

lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

 6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80 milioni

di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024,

si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 Art. 3

 Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

 1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento

dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a

esse intestate hanno facolta' di richiedere la rateizzazione degli

importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica

di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi

termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita'

di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e

il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al

31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le

imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo

modalita' semplificate stabilite con decreto del Ministro delle

imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma

1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e

di effettiva disponibilita' di almeno una impresa di assicurazione

autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa

richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero

credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il

fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di

rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entita' del

tasso di interesse eventualmente applicato, che non puo' superare il

saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro

poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata

e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un

massimo di trentasei rate mensili.

 3. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive

l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio

della rateizzazione ed e' tenuta al versamento, in un'unica

soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.

 4. Al fine di assicurare la piu' ampia applicazione della misura di

cui al presente articolo, SACE S.p.A., e' autorizzata a concedere,

conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle imprese di

assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni,

una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle

esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia

elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto

dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di

tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui

al comma 2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle

garanzie di cui al presente comma e' accordata di diritto la garanzia

dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita'

e' registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello

Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al

rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro

onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime

garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero

dell'economia e delle finanze le attivita' relative all'escussione

della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare

a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta

diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla

gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica,

al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei

suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente

articolo.

 5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidita'

derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia

elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere

finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da

SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

 6. La garanzia di cui al comma 5 e' rilasciata a condizione che

l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato

la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso

degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione

a favore della stessa impresa, nonche' di ogni altra impresa con sede

in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima

appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al

coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese

abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento

della richiesta, l'impegno e' assunto dall'impresa per i dodici mesi

successivi. La medesima garanzia e' rilasciata, altresi', a

condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si

impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi

sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi

diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.

 7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i

periodi corrispondenti, e' alternativa alla fruizione dei crediti

d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1

del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

 8. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle

seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2022» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

 b) al comma 6, le parole «con una dotazione iniziale pari

rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro» sono

sostituite dalle seguenti: «con una dotazione iniziale pari

rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro».

 9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge 17

maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2022, n. 91, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

 10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.

115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.

142, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono inserite le

seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;

 b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro

3.000».

 11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022,

n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,

n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60

milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte

le seguenti: «, nonche' per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano -

CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la societa'

Sport e Salute S.p.A.».

 12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole «120 milioni» sono sostituite dalle

seguenti: «170 milioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di

euro per l'anno 2022, e' finalizzata al riconoscimento, nel predetto

limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti

rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo

straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del

terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore

di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di

promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui

all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe,

delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla

persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli

enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi

sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e

residenziale in favore di anziani.»;

 b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «100 milioni di euro».

 13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di

euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 e dai

commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022,

si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del

decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

 Art. 4

 Misure per l'incremento della produzione di gas naturale

 1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli

approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni

di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di

produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a

prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022,

n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.

34, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 2:

 1) al secondo periodo, dopo le parole «in condizione di

sospensione volontaria delle attivita'» sono aggiunte le seguenti: «e

considerando, anche ai fini dell'attivita' di ricerca, i soli vincoli

costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o

derivanti da accordi internazionali»;

 2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La

disposizione di cui al primo periodo si applica altresi' alle

concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare

compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del

ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa

superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un

quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni

di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della

legge 9 gennaio 1991, n. 9, e' consentita la coltivazione delle

concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del

giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime

aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di

analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio

e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle

linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

 3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono

sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al primo

periodo»;

 b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

 «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas

naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, e' consentito il rilascio di nuove concessioni

di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12

miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine

e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale

minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una

soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la

titolarita' delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a

aderire alle procedure di cui al comma 1.»;

 c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dei piani di

interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonche'

quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di

coltivazione di cui al comma 2-bis,» e le parole «sei mesi» sono

sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

 d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Gruppo GSE

stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di

cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza

rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a

dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i

concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce

la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni,

inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonche' un'equa

remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con

decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro

delle imprese e del made in Italy, e' definito applicando una

riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri

registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite

di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e

100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure

autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e

comunque fino all'entrata in produzione delle quantita' aggiuntive di

gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di

gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione

d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del

Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al

2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli

investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al

2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli

investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non e'

comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza

dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere

sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla

manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;

 e) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

 «5. Il Gruppo GSE, con una o piu' procedure, offre, al prezzo

di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei

contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella

sua disponibilita' a clienti finali industriali a forte consumo di

gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle

agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione

ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel 2021 un

quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al

volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo

decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalita'

e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro

dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e

del made in Italy. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di

procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In

esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente

finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i

diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai

clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che

gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il

contratto prevede, altresi', che:

 a) la quantita' di diritti oggetto del contratto sia

rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive

produzioni nel corso dell'anno precedente;

 b) e' fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei

diritti derivanti dal contratto.

 5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5

e' predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia

e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

 Art. 5

 Proroghe di termini nel settore del gas naturale

 1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le

parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle

seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».

 2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle

seguenti: «31 marzo 2023»;

 b) al comma 4, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle

seguenti: «15 aprile 2023».

 3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto

derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 Art. 6

Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica

 nazionale

 1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1:

 1) la parola «decarbonizzazione» e' sostituita dalla seguente:

«ottimizzazione»;

 2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti:

«della sicurezza»;

 3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo

Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli immobili

individuati quali non piu' utili ai fini istituzionali e non ancora

consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;

 4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite

le seguenti: «, la struttura dell'autorita' politica delegata per il

PNRR»;

 5) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero

della difesa comunica le attivita' svolte ai sensi del presente comma

all'Agenzia del demanio.»;

 b) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 20 del decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono inserite le seguenti:

«possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di

potenza»;

 c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

 «3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la

programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli

impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con

decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri

aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e

due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su

proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e

della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice

commissari speciali non spettano, per l'attivita' di cui al primo

periodo, compensi o rimborsi spese.

 3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca

una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei

concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle

altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e

svolge i propri lavori secondo le modalita' di cui agli articoli da

14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le

amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i

procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di

trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la

pronuncia dell'autorita' competente, i pareri, i nulla osta e gli

assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione

finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di

autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di

assenso comunque denominato.

 3-quater. Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A.

derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le

indicazioni del Ministro della difesa in qualita' di socio unico,

verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di

accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della

societa' per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel

settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti

rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza

energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attivita'

svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.».

 Art. 7

 Disposizione in materia di autotrasporto

 1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge

23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore

dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese

aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le

attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera

a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23

settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

novembre 2022, n. 175, si applicano nel rispetto della normativa

europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti

provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo II
Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per
l'efficientamento energetico, nonche' per l'accelerazione delle
procedure

 Art. 8

 Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

 1. Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla

trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

127, e' concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi

nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del

decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la

predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente

pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50

euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80

milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo e' concesso sotto

forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo

non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo e' consentito a decorrere

dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto

successiva al mese in cui e' stata registrata la fattura relativa

all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la

memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed e'

stato pagato, con modalita' tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono definiti le modalita' attuative, comprese le

modalita' per usufruire del credito d'imposta, il regime dei

controlli nonche' ogni altra disposizione necessaria per il

monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa

previsto.

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno

2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 Art. 9

 Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico

 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 8-bis:

 1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per

quelle sostenute nell'anno 2023»;

 2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

 3) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Per gli

interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unita'

immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la

detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese

sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente

sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento

sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita

ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di

riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a

15.000 euro.»;

 b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: «8-bis.1. Ai fini

dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di

riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi

posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa,

dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato

da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e

dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione

civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che

nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono

trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo

12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis,

allegata al presente decreto.»;

 c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

«Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi

ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute

entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;

 d) dopo la Tabella 1, e' inserita la Tabella 1-bis di cui all'

Allegato 1 al presente decreto.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si

applicano:

 a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022,

risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del

citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio

lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici

condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare

che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data

antecedente al 25 novembre 2022;

 b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione

degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022,

risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo

abilitativo.

 3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in

favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui

all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo

periodo, e' autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di

euro. Il contributo di cui al presente comma e' erogato dall'Agenzia

delle entrate, secondo criteri e modalita' determinati con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla

formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

 4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo

periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti

dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate

all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora

utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo,

in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti,

previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte

del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica,

anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata

nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo'

essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali

operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle

compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi

di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero

dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi

dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196

del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate

sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al

presente comma.

 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6

milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno

2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro

per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8

milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno

2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per

l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro

per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi

dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota

parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma

1.

 Art. 10

 Norme in materia di procedure di affidamento di lavori

 1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile

2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55, dopo le parole «citta' metropolitane e i comuni

capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «.

L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di

provincia e' da intendersi applicabile alle procedure il cui importo

e' pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2,

lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

 2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR

o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso

al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio

2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di

cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,

e dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213

del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre

2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a

risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26

del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi,

a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura

di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare

gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di

cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate

le modalita' di attuazione del presente comma.

 3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:

 «Art. 44-bis (Semplificazioni delle procedure per la

realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse

nazionale). − 1. Ai fini della realizzazione degli interventi

autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima

dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo e' trasmesso,

rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di

cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei

lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le finalita' di cui al

comma 3.

 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i

successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto

secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non gia'

sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e

gli enti territoriali competenti da cui risulti la favorevole

valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle

caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione,

eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e

ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze.

Tale Protocollo e' inviato al Comitato speciale di cui al comma 1,

che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo

quanto previsto dal comma 3.

 3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di

ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo

215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una

valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo

posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali

con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la

cantierabilita' e la manutenibilita' delle opere.

 4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in

base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le

disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;

 b) dopo l'Allegato IV e' aggiunto l'Allegato IV-bis di cui

all'Allegato 2 al presente decreto.

 Art. 11

 Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC

 1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di

decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per

l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma»

sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi incluso il personale

dipendente di societa' in house dello Stato»;

 b) dopo il nono periodo, e' inserito il seguente: «Con le

medesime modalita' previste per le unita' di cui al primo periodo,

possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui

al presente comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano

in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico e'

equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unita' di cui al

primo periodo.».

Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

 Art. 12

 Esenzioni in materia di imposte

 1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni

dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si

interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di

cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, non e' dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma

1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto

delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis».

 2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato

decreto-legge n. 104 del 2020 non si applica all'esenzione dal

pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.

 3. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti

e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo

l'articolo 8-bis e' inserito il seguente:

 «Art. 8-ter

 Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di

soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di

dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente

autorita', per i quali vi sia un nesso di causalita' con l'evento».

 Art. 13

 Disposizioni in materia di sport

 1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le

discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le

associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa

nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni

sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo

1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021,

n. 234, dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo

2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile

2022, n. 34, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali

regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione

di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

 Art. 14

 Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente

 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' incrementata di 1.080 milioni di

euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinate agli

interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri del 21 luglio 2017 «Riparto del fondo per il finanziamento

degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui

all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

 2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di

ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui

agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare,

di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2022

e' autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa

provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi

cronoprogrammi.

 3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il

comma 606, e' inserito il seguente: «606-bis. Per l'anno 2022 il

fondo di cui al comma 606 e' incrementato di 85,8 milioni di euro per

il personale docente. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 14,2

milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del

personale ATA.».

 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

 Art. 15

 Disposizioni finanziarie

 1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a

tempo determinato gia' stipulati con le agenzie di somministrazione

di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' autorizzata la spesa di euro

1.558.473 per l'anno 2022.

 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per

l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui

all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

 3. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9

agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

settembre 2022, n. 142, e' autorizzata la spesa di 410 milioni di

euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono

trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi

energetici e ambientali ed e' corrispondentemente ridotto l'onere

posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del

medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.

 4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713

milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno

2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro

per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni

di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65

milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno

2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per

l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio

2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a

1.500 milioni di euro per l'anno 2023, e' accantonata e resa

indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato

delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai

sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7

maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2022, n. 91.

 5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai

commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni

di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023,

515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per

l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di

euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1

milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030,

64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno

2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per

l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti

in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di

indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede:

 a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante

corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di

cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati

nell'allegato 3 al presente decreto;

 b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni

di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6

milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno

2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per

l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro

per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di

euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori

entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1,

lettera a);

 c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante

utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono

versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite

all'erario;

 d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

 e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini

di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno

2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro

per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

 f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di

euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori

spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

 g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato

della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con

le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al

Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.

243.

 6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito

dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la

relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).

 7. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,

sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, alinea, dopo le parole «e 2022», inserire le

seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;

 b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).

 c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

 «1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facolta'

di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, puo' essere utilizzata una sola volta per le medesime

risorse.».

 8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze,

ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di

tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di

ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 Art. 16

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 18 novembre 2022

 MATTARELLA

 Meloni, Presidente del Consiglio

 dei ministri

 Giorgetti, Ministro dell'economia e

 delle finanze

 Urso, Ministro delle imprese e del

 made in Italy

 Pichetto Fratin, Ministro

 dell'ambiente e della sicurezza

 energetica

 Crosetto, Ministro della difesa

 Salvini, Ministro delle

 infrastrutture e dei trasporti

 Abodi, Ministro per lo sport e i

 giovani

Visto, il Guardasigilli: Nordio

 Allegato 1

 Parte di provvedimento in formato grafico

 Allegato 2

 Parte di provvedimento in formato grafico

 Allegato 3

 Parte di provvedimento in formato grafico

 Allegato 4

 Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |